

Pubblicato il 06/09/2023

N. 00109/2023 REG.PROV.CAU.
N. 00347/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso avente numero di registro generale 347 del 2023, proposto da

- Associazione Cova contro ETS, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa in giudizio dall'avvocato Daniele Luigi Sanasi, con domicilio digitale in atti;

contro

- Regione Basilicata, non costituita in giudizio;

nei confronti

- Eni Rewind s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa in giudizio dagli avvocati Stefano Grassi, Francesco Grassi, con domicilio digitale in atti;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della deliberazione della Giunta della Regione Basilicata n. 202300225 del 14 Aprile 2023 pubblicata su B.U.R.B. del 1 Maggio 2023 avente ad oggetto Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.)-”Installazione

I.P.C.C. denominata “Impianto di trattamento di acque di produzione” da realizzarsi in località Le Vigne, nel Comune di Viggiano (Pz) - Proponente Società Syndial Servizi Ambientali Spa oggi Eni Rewind - Giudizio Favorevole di Compatibilità Ambientale (art. 25 del Dlgs 152/2006)”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Eni Rewind s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 6 settembre 2023, il Consigliere avv. Benedetto Nappi;

Uditi per le parti i difensori presenti, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;

Riservato al merito lo scrutinio d'ufficio dei presupposti processuali e delle condizioni dell'azione, in relazione alla legittimazione a ricorrere e alla natura del procedimento “*in itinere*”, finalizzato all'adozione di provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27-*bis* del d.lgs. n. 152 del 2006;

Ritenuto, all'esito di una prima sommaria delibazione, propria della fase, come il ricorso appaia sprovvisto di “*fumus boni iuris*”, avuto riguardo ai contenuti della deliberazione avversata e alle pertinenti difese della controinteressata;

Ritenuta, altresì, la carenza dell'attributo del “*periculum in mora*” in relazione all'essere tuttora in corso il relativo *iter* procedimentale e alla mancata prospettazione di pregiudizi di sorta da parte della ricorrente;

Ritenuto, infine, che le spese della fase seguano la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo, con riguardo alla controinteressata, mentre non vi sia luogo a disporre per le stesse relativamente alla Regione Basilicata, non costituita in giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata così provvede:

- rigetta l'incidentale istanza di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte, forfettariamente liquidando le stesse in misura di € 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti. Nulla per le spese con riguardo alla Regione Basilicata.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2023, coll'intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Benedetto Nappi, Consigliere, Estensore

Paolo Mariano, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Benedetto Nappi

IL PRESIDENTE
Fabio Donadono

IL SEGRETARIO